

Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande

D.LGST.VO 59/2010 – D.LGST.VO 147/2012

REQUISITI PROFESSIONALI

1. Corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano

Casi specifici:

- il corso professionale che abbia ad oggetto il solo commercio di prodotti alimentari dà diritto ad accedere anche all'attività di somministrazione alimenti e bevande e viceversa (ris. Min. Svil. n. 61559 del 31/05/2010)
- l'attestato di corso di una regione è valido su tutto il territorio nazionale (ris. Min. Svil. N. 93653 del 20/07/2010)
- è da ritenersi in possesso di requisito professionale colui che ha frequentato con esito positivo un corso professionale di "addetto alla ristorazione" riconosciuto dalla Provincia (ris. Min. Svil. N. 167136 del 16/11/2010)

2. Aver per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS

Casi specifici:

- la pratica professionale che abbia ad oggetto il commercio alimentare vale per accedere alla attività di somministrazione alimenti e bevande e viceversa (ris. Min. Svil. n. 61559 del 31/05/2010)
- è in possesso di requisito il dipendente che abbia esercitato l'attività di macellaio pur inquadrato con la qualifica di coadiutore familiare (ris. Min.Svil. n. 61558 del 31/05/2010)
- è in possesso del requisito anche l'"associato in partecipazione" con regolare posizione INPS e INAIL (ris. Min. Svil. N. 95101 del 22/07/2010)
- è in possesso di requisito chi ha svolto l'attività per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare (ris. Min. Svil. N. 138846 del 11/10/2010 e n. 139019 dell' 11.10.2010)
- è in possesso di requisito chi ha svolto l'attività di "cassiere" in esercizio di vendita di prodotti alimentari o in esercizio di somministrazione

- è in possesso di requisito il lavoratore "part-time" purchè il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno (ris. Min. Svil. N. 128621 del 27/09/2010 e n. 162942 del 11/11/2010)
- è in possesso di requisito il dipendente o socio in impresa con qualifica artigiana (ris. Min. Svil. Ec. N. 5902 del 14/01/2011 e n. 180937 del 02/12/2010)
- è in possesso di requisito il dipendente - operaio (successivamente addetto al controllo qualità) in azienda operante all'ingrosso nel settore alimentare (ris. Min. Svil. Ec. N. 5895 del 14/01/2011)

3. Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, con corso di studi in cui siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti

Casi specifici:

- il diploma o la laurea che abbiano ad oggetto il commercio sono validi anche per l'avvio di attività di somministrazione e viceversa (ris. Min. Svil. n. 61559 del 31/05/2010)
- Ha il requisito chi possiede laurea in farmacia (ris. Min. n. 53609 del 18/05/2010) o la laurea in Medicina e Chirurgia (ris. Min. n. 167119 del 16/11/2010)
- Ha il requisito colui che ha diploma di scuola ad indirizzo professionale nel cui indirizzo di studi ci sia la materia "merceologia" o "tecnica amministrativa aziendale" (ris. Min.Svil. n. 94958 del 22/07/2010)
- Ha il requisito colui che ha conseguito Diploma di nel cui corso di studi sia presente la materia "merceologia" (ris. Min. Sviluppo n. 199259 del 28/12/2010) purchè però la materia attenga agli alimenti (ris. Min. Svil. Ec. N. 14927 del 28/01/2011)
- La definizione "materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande" deve essere letta nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative (ris. Min.Svil. n. 94958 del 22/07/2010)
- Ha il requisito colui che ha conseguito la laurea in economia con indirizzo "gestione aziendale" (ris. Min. Svil. N. 94953 del 22/07/2010) o con indirizzo "economia aziendale" (ris. Min. Svil. N. 166834 del 16.11.2010)
- Ha il requisito colui che ha conseguito il diploma di "perito agrario" (ris. Min. Svil. N. 86656 del 08/07/2010) o laurea in "scienze tecnologiche viticole" (ris. Min. Svil. N. 155543 del 02/11/2010)
- Ha il requisito colui che ha conseguito il diploma di "agrotecnico" o la laurea in "Agrotecnica" (ris. Min. Svil. Econ. N. 5910 del 14/01/2011)
- Ha il requisito colui che ha conseguito diploma di "perito chimico" (ris. Min. n. 167111 del 16/11/2010)
- Ha il requisito colui che ha conseguito diploma di scuola superiore con indirizzo "Attività sociali-specializzazione Dirigente di Comunità" (Ris. Min. Svil. N. 159528 del 08/11/2010)
- Ha il requisito colui che ha conseguito "Maturità di Tecnica Femminile" (ris. Min. Svil. N. 132308 del 30/09/2010)

Casi specifici:

- è in possesso del requisito anche chi ha esercitato in proprio l'attività per almeno anni nel quinquennio precedente (ris. Min. Svil. N. 53422 del 18/05/2010) quindi:
- l'imprenditore individuale

- il socio accomandatario nel caso di s.a.s.
- il socio legale rappresentante nel caso di s.n.c.
- il socio d'opera
- il socio di società a responsabilità limitata che presti la propria opera in ambito aziendale
- il presidente, il consigliere delegato, l'istitutore con procura generale, l'amministratore unico o delegato di società di capitali, anche cooperative

5. Essere stato iscritto nel REC per le tabelle alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche (L. 217/1983) o aver superato l'esame per l'iscrizione nel REC

- requisito previsto da ris. Min. Svil. N. 53422 del 18/05/2010, n. 61559 del 31/05/2010, n. 77536 del 23/06/2010

N.B.

Non è in possesso del requisito:

- chi ha conseguito diploma di ragioneria (ris. Min. Svil. N. 162872 del 11/11/2010 e n. 162970 del 11/11/2010)
- chi ha conseguito diploma di "tecnico dei servizi turistici" (ris. Min. Svil. N. 162872 del 11/11/2010)
- chi ha conseguito laurea in economia e commercio e gestione delle arti e attività culturali (ris. Min. Svil. N. 5891 del 14/01/2011)
- chi ha conseguito diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere (ris. Min. Svil. N. 5891 del 14/01/2011 e n. 8181 del 18/01/2011)
- chi ha conseguito laurea in scienze politiche con indirizzo politico-economico (ris. Min. Svil. N. 195671 del 22.12.2010)
- chi ha conseguito diploma istituto prof. in economia aziendale (ris. Min. Svil. N. 195688 del 22.12.2010)
- l'apprendista (ris. Min. Svil. N. 5885 del 14/01/2011)

REQUISITI DI ONORABILITA'

Vedi art. 71 D. LGST.VO 59/2010 come modificato dall'art. 8 lett. a)b)c)d) D.LGST.VO 147/2012.

N.B. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 , DPR 3/06/1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.